



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - PESCARA

Piazza della Marina, 1 - 65100 Pescara - Tel. 085/694040 - Fax 085/4510117
Email: pescara@guardiacostiera.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 25/2014

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Luciano POZZOLANO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo "con annesso" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTO** l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTO** Il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 concernente le aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali;
- VISTA** La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTE** la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** Il dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTO** Il Dispaccio prof. n°02.01.01/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";

- VISTO** l'atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 31 del 14 maggio 2013;
- VISTO** il regolamento – approvato con Ordinanza di questa Capitaneria di Porto - sulla sicurezza delle attività ludico diportistica, della pesca sportiva e subacquea ed altre micro attività locali e riportante altresì i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché la velocità delle stesse fino ad una distanza di 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare;
- VISTI** gli esiti dell'incontro tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Pescara congiuntamente ai rappresentanti locali delle associazioni F.I.B.A. Confesercenti, S.I.B. Confcommercio e F.A.B.;
- VISTO** quanto emerso dalla riunione tenutasi il 15 aprile 2014 presso la Direzione Marittima di Pescara;
- CONSIDERATA** la Determinazione 27 febbraio 2014, nr. DI 12/09, "*Attività nelle spiagge del litorale abruzzese*", della Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Politiche Turistiche, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 9 in data 05 marzo 2014, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Pescara, comprendente il territorio dei **Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo**;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

ORDINA

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari minimi di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati con Determinazione della Regione Abruzzo citata in premessa.
- 1.2 Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità della presente Ordinanza, ad eccezione dei casi disciplinati dal successivo paragrafo 5.
- 1.3 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi.

- 1.4 I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati negli stessi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari e, per le spiagge libere, ai Comuni, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.5 **Sino al 31 maggio e dopo il 7 settembre**, qualora i concessionari o i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli **FINI ELIOTERAPICI**, dovranno:
- Issare la bandiera rossa - di cui al successivo art. 5.15 lett. c);
 - Esporre almeno **tre cartelli** rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"
 - Nelle aree in concessione demaniale marittima, dovrà comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 5.15 lett. f).
 - Dell'apertura a fini esclusivamente elioterapici deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima;
 - Le strutture che intendono effettuare apertura al pubblico, con le modalità e nei periodi di cui al presente paragrafo, a soli fini elioterapici o comunque per attività non connesse alla balneazione, devono evitare di offrire servizi specifici (p.e.: noleggio e locazione di unità da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.
- 1.6 Durante il periodo minimo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla Regione Abruzzo **dal 1 giugno al 7 settembre**, deve essere attivato il servizio di **salvataggio** negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
- 1.7 È fatto obbligo, ai concessionari di stabilimenti balneari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di esporre in luogo visibile all'utenza copia della presente ordinanza di sicurezza balneare;
- 1.8 Chiunque esercita **attività subacquee**, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità;
- 1.9 Il **nuotatore** che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l'**obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

Articolo 2
ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1 È riservata in modo esclusivo alla balneazione la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia.
- 2.2 È fatto obbligo, ai concessionari e, per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, ai Comuni, di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** o arancione, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura/spiaggia libera e comunque posti a non più di metri. 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I gavitelli rossi o arancioni devono essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari e dovranno essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.
- 2.3 E' vietato l'ormeggio di unità da diporto ai predetti gavitelli di segnalazione, nonché alle boe di delimitazione dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.
- 2.4 **NELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE** ed in cui la stessa è consentita, **E' VIETATO**, durante la stagione balneare:
- a. il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e Kitesurf, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;
 - b. l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 9;
 - c. l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf e Kitesurf e sistemi e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.
- 2.5 Al fine di garantire la maggiore tutela possibile per i fruitori del mare e delle spiagge, è istituita una **fascia di mare di sicurezza** avente un'ampiezza di metri 50 (cinquanta) contigua alla zona riservata alla balneazione. In tale area sono interdette il nuoto libero, le immersioni subacquee e la navigazione.
- 2.6 **LIMITE ACQUE SICURE:** è il limite in cui l'acqua raggiunge 1 metro di profondità ed entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto. I concessionari balneari ed i Comuni - ciascuno per quanto di propria competenza - devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1.4 e riportanti la dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA'".** È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro. In presenza di irregolari avvallamenti del fondale e di un andamento non omogeneo della predetta limitazione è fatto obbligo, ai fini della sicurezza della balneazione, di segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco. Resta in capo a ciascun concessionario, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero in aggiunta gavitelli bianchi.
- 2.7 **PRESENZA di FONTI DI PERICOLO:** Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere - buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc. - questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari ovvero i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È SEMPRE VIETATA LA BALNEAZIONE:

- a. Nei porti e negli approdi;
- a. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- b. Nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- c. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- d. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- e. All'interno dei corridoi di lancio;
- f. In zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

Articolo 4
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
(NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESCARA)

4.1 DURANTE LA STAGIONE BALNEARE, E' VIETATO:

- a. occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. In particolare **all'interno delle aree in concessione, il concessionario dovrà garantire che nessuna attrezzatura, appartenente alla propria struttura balneare (quali lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc.) venga posizionata/impiegata/utilizzata sulla fascia dei 5 metri dalla battigia;**
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei *pennelli* presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti, ad eccezione delle aree portuali al cui interno é sempre vietata. **In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopracitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.**
- e. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 E' INOLTRE VIETATO TUTTO L'ANNO:

- a. **transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi in prossimità delle stesse. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

5

Articolo 5
SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2 I concessionari, i gestori di strutture balneari ed i Comuni devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.3 **SERVIZIO di SALVATAGGIO ASSOCIATO:** Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un **piano organico, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigui.**
- 5.4 In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà essere garantita la presenza di **almeno un assistente abilitato ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.5 **Il piano Organico deve riportare:** i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché, nei casi in cui i concessionari si avvalgano della facoltà di attivare il servizio minimo con un assistente abilitato ogni 300 metri di fronte mare (di cui al successivo paragrafo 8), **le postazioni attive nella fascia oraria 13.30 / 14.30.**
In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato al Capo del Circondario Marittimo **entro il 23 maggio 2014.**
E' data facoltà per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere che non si avvalgano del servizio di salvataggio in forma collettiva, di associarsi unicamente per la fascia oraria **13.30 / 14.30** con un assistente abilitato ogni 300 metri di fronte mare (come da successivo paragrafo 8). Anche in tal caso la scelta di associarsi e le postazioni attive nella fascia oraria **13.30 / 14.30** dovranno essere comunicate entro **23 maggio 2014.**
- 5.6 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi.
- 5.7 I concessionari balneari ed i Comuni, nei tratti di rispettiva competenza, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 5.8 Il servizio **minimo** di salvataggio, dovrà essere attivato e garantito **almeno** con le seguenti modalità:

a. **DAL 1° GIUGNO AL 17 LUGLIO E DAL 18 AGOSTO AL 07 SETTEMBRE**

dalle ore **09.30** alle ore **18.30**. Nella fascia oraria **13.30 / 14.30** gli assistenti bagnanti potranno fruire di 30 minuti di pausa, alternandosi con i servizi assicurati dalle postazioni confinanti, garantendo comunque una sorveglianza per settori, con almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 300 metri di fronte mare o frazione.

b. **DAL 18 LUGLIO AL 17 AGOSTO**

dalle ore **09.30** alle ore **19.00**. Nella fascia oraria **13.30 / 14.30** gli assistenti bagnanti potranno fruire di 30 minuti di pausa, alternandosi con i servizi assicurati dalle postazioni confinanti, garantendo comunque una sorveglianza per settori, con almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 300 metri di fronte mare o frazione.

- c. Qualora particolari condizioni climatiche dovessero determinare il prolungamento dell'attività di balneazione oltre la data del 7 settembre, il servizio di salvataggio dovrà essere idoneamente assicurato nelle giornate di maggiore affluenza.

Dell'operatività del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.

- 5.9 Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari ed ai Comuni, ciascuno per le aree di propria competenza, di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.

- 5.10 Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera rossa** (di cui al successivo paragrafo 5.15 lett.c)) e posizionando il **cartello** di cui al precedente paragrafo 5.7.

- 5.11 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi avviso mediante apparato di diffusione sonora.

- 5.12 **POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI**, ciascuna postazione di salvataggio, da collocarsi in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare, dovrà essere equipaggiata delle seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (dotazione individuale);
- c. maschera e snorkel;
- d. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*);
- e. casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO". Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi**.
- h. È data facoltà al concessionario balneare, di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Pescara.

In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
- titolarità di patente nautica e abilitazione al salvamento in capo al conduttore della moto d'acqua;

- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
- il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del soccorso nella situazione contingente è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio.

I concessionari - ed i Comuni per le spiagge libere - sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico - nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.13 Previa eventuale autorizzazione ed ottemperanza alle vigenti prescrizioni tecniche, al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è data facoltà di ubicare la postazione di salvataggio su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia. Le predette piattaforme dovranno essere obbligatoriamente installate nei tratti di litorale dove la presenza di ostacoli (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti perpendicolari, pennelli, ecc.) sia causa di una oggettiva limitazione della visibilità della propria area di competenza da parte dell'assistente bagnanti.

5.14 Qualora, nella fascia di mare riservata alla balneazione, l'irregolarità del fondale marino ne determini un andamento non omogeneo, i singoli concessionari ed i Comuni, per i tratti di rispettiva competenza, dovranno garantire, in aggiunta alla postazione di salvataggio, 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch), su rullo fissato saldamente al terreno. La predetta dotazione dovrà essere disponibile e pronta all'impiego.

5.15 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA

Presso ogni stabilimento balneare e nei tratti di spiaggia libera, devono essere presenti:

- a. **SALVAGENTI ANULARI**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **GALLEGGIANTI DI SOCCORSO** tipo "Rescue Can"(baywatch) provvisti di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 3 metri;
- b. **ASTA**, almeno una, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità del concessionario/Comune;
- c. **BANDIERA ROSSA**, almeno una, da utilizzare:
 - in caso di sospensione del servizio di salvataggio;

- in caso balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo.
- d. **BANDIERA BIANCA**, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- e. **UN MEGAFONO E/O UN IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- f. **MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO**: I singoli concessionari, dovranno dotarsi altresì di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità e costituito almeno da:
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente.

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, nell'ambito della concessione demaniale, per l'immediato utilizzo, **in idoneo locale all'uso destinato**, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, **adibito esclusivamente a locale di primo soccorso**. Esso dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica (Decreto 8 Legislativo n. 81 del 9/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) riportante l'indicazione di **"locale di primo soccorso"**. All'interno dello stesso dovranno essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni di primo soccorso di cui alla precedente lett.f).

5.16 Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNATI

6.1 E' FATTO OBBLIGO IN CAPO A CIASCUN ASSISTENTE AI BAGNANTI DI:

- a. Sorvegliare continuativamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- b. Avere con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. Indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, **"SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;
- d. Essere dotato di fischietto;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

94

- e. Conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
 - f. Issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente articolo 5.15 lett. c) e lett. d);
 - g. **Vigilare**, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (p.e.:lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc...) la fascia dei 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
 - h. Segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) alla Capitaneria di Porto di Pescara, la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n.1), curandone la compilazione in ogni parte.
 - i. **Prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione**, approntare la postazione di salvataggio - verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5.12 e 5.15 - con particolare attenzione all'unità di colore rosso destinata al salvataggio - verificandone l'esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.
- 6.2 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.
- 6.3 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 5.2, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare.
- 6.4 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio di salvataggio in altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario e/o il Comune per i tratti di spiaggia libera

Articolo 7 PISCINE

- 7.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2 Per vasche con specchi d'acqua superiori a 100 mq. deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti.
- 7.3 L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione dovrà essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.

8.2 I concessionari di strutture balneari ed i Comuni, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione e/o la spiaggia libera, un corridoio di lancio, devono farne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Pescara.

8.3 I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **CARATTERISTICHE:**

- a. larghezza sino ad un massimo di metri 20;
- b. profondità di almeno 350 metri;
- c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo ad intervalli non inferiore a 20 metri. Sui citati gavitelli vige il divieto di ormeggio;
- d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.
- e. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- f. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.4 e recanti la dicitura:

"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI".

8.4 **NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO:**

- a. è vietata la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;
- e. è consentita alle unità a motore la navigazione in dislocamento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.

Articolo 9 DISPOZIONI SPECIALI

- 9.1 Il limite delle acque destinate alla balneazione negli specchi acquei antistanti il litorale compreso fra gli stabilimenti balneari "SABBIA D'ORO" e "CANARIE", site a Pescara Sud, è ridotto da mt. 300 a mt. 200, in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dal porto turistico "Marina di Pescara".
- 9.2 Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Articolo 10

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE


DISPOSIZIONE DI RINVIO

- 10.1 Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative si rinvia allo specifico "Regolamento sulla disciplina del diporto nautica" adottato con Ordinanza di sicurezza da questa Capitaneria di Porto e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 31 del 2013, entra in vigore il giorno 12.6 MAG. 2014 e **dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.
- 11.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. La *check list*, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.
- 11.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Pescara consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/pescara.
- 11.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso ed altro più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171, D.M. 146/2008 in materia di Diporto nautico e successive modificazioni ed integrazioni, D.lgs. del 09.01.2012 n. 4, del D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639 in materia di pesca marittima, delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
Si fa salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 11.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara e della Delegazione di spiaggia di Montesilvano, agli albi dei Comuni rivieraschi di Pescara, Montesilvano e Città sant'angelo, l'inclusione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

PESCARA, 06/05/2014



IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luciano POZZOLANO



CHECK-LIST AUTOVERIFICA

Litorale: NORD

Litorale: SUD

Stabilimento balneare denominato _____ N° _____

Concessione Demaniale Marittima n° _____ Registro n° _____, Repertorio n° _____

Pratica n° _____ rilasciata dal Comune di _____, scadenza _____

È in regime di proroga sino alla data _____ giusta foglio n° _____ in data _____

Concessionario: _____

Eventuali autorizzazioni: _____

La struttura balneare è gestita dal titolare della concessione demaniale marittima? SI NO

L'attività è gestita ai sensi dell'art. 45/bis Codice della Navigazione dal _____
Il _____, in data _____, scadenza _____

In capo a _____

Presenza delle insegne riportanti la numerazione dello stabilimento balneare, lato mare e lato strada. SI NO

Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione posti a 300 metri dalla battigia paralleli alla costa ad una distanza di metri 50 l'uno dall'altro, comunque nel numero minimo di due. SI NO

Cartello monitore indicante il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) – dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere: **LIMITE ACQUE SICURE**. SI NO

La fascia di metri cinque dalla battigia, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianto non finalizzata al salvataggio. SI NO

La fascia dei metri 3 per tutta l'estensione del radicamento dei pennelli presenti lungo i litorale, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianto non finalizzata al salvataggio. SI NO

Esposizione ordinanze (Capitaneria di Porto + Regione Abruzzo) SI NO

Presenza di Materiale di primo soccorso:

- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso - da un litro cadauna e della capacità di almeno 100 (cento) litri - piene ed integre, corredate da manometro, tubo e mascherina, pronte all'utilizzo da parte del personale sanitario ovvero, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile (2Lt) con manometro ed erogatore;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente.

SI NO

Segnaletica indicante i servizi igienici per disabili; accessibilità/visitabilità impianti e abbattimento barriere architettoniche: presenza di camminamenti SI NO

Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio. SI NO



Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**
di PESCARA

Fax 084/4510117 - email: cppecscara@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2014

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / p.zza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito:

Comune: _____

Stato se stranieri: _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento

Nessuna
 118

Guardia Costiera
 Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:.....
.....
.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma

.....
.....

La scheda deve essere fatta pervenire, **entro 24 ore dall'evento**, alla Capitaneria di Porto di Pescara.